

**Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Ministero dell'Interno - Circolare n. 300/A/51523/109/12/3 del 10 febbraio 1991**

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la polizia stradale ferroviaria, di frontiera e postale

Servizio polizia stradale

CIRCOLARE

Prot. n. 300/A/51523/109/12/3

Roma, 10 febbraio 1991

**OGGETTO: Decreto 22 maggio 1990, n. 196: regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza.**

Di seguito alla circolare n. 300/A/39333/09.12.3, in data 20 luglio 1988, e con particolare riferimento alle norme disciplinanti la guida in stato di ebbrezza, dettate dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che ha, integralmente, sostituito l'art. 132 c.s., si ritiene opportuno, in vista dei nuovi adempimenti cui saranno chiamati gli organi accertatori, per effetto dell'introduzione degli appositi strumenti tecnici c.d. "etilometri" - individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti e di recente omologati - dettare ulteriori disposizioni circa le modalità operative e le diverse fasi procedurali in cui dovrà articolarsi l'attività di controllo degli operatori di polizia, intesa a reprimere la guida in stato di ebbrezza.

In via preliminare, si osserva che, nel nostro ordinamento, esiste una norma (l'art. 688 c.p.) che sanziona una condotta ancora più grave dell'ebbrezza, cioè l'ubriachezza la quale consiste in una sia pur temporanea alterazione mentale dovuta ad abuso di alcool e che, diversamente dallo stato di ebbrezza, di non facile e chiaro accertamento, si manifesta in modo evidente col venir meno delle capacità di coscienza e con dissociazione delle facoltà intellettive.

E' evidente, pertanto, che chi è colto alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza manifesta risponderà, oltre che dell'illecito di cui all'art. 132 c.s., anche dell'illecito di cui all'art. 688 c.p., tutelando, la prima norma, la sicurezza della circolazione e, la seconda, l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.

La possibilità, offerta dalla normativa attuale, di disporre dei nuovi strumenti tecnici di indagine - che, indubbiamente, consentiranno di superare talune difficoltà obiettive, riscontrate dal personale operante su strada, nell'accertamento, fondato su criteri per lo più empirici, dello stato di ebbrezza - non deve, tuttavia, indurre a ritenere non più necessaria l'azione di contrasto operata sinora dagli organi di controllo.

Come già precisato e secondo un orientamento univoco della Corte di cassazione, è, invece, sempre valido il principio in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi, "può legittimamente fondare il proprio convincimento su fonti di prova diverse dall'esame alcoolimetrico, quali la constatazione degli agenti accertatori".

La capacità di osservazione degli operatori di polizia stradale, lungi dall'essere accantonata, dovrà, al contrario, essere perfezionata ed approfondita mediante anche opportuni programmi di aggiornamento professionale, al fine di dare concreta ed esatta attuazione alla normativa accolta dal legislatore.

In definitiva, va evitato il rischio che il personale operante su strada veda nell'etilometro l'unico strumento necessario e sufficiente ad accertare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Dall'altro canto, lo stesso D.M. n. 196/90, all'art. 1, terzo comma, stabilisce che: "Nel procedere agli accertamenti a mezzo degli etilometri, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo, in ogni caso, il compito dei verbalizzanti di indicare, nelle notizie di reato... le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".

Proprio con riferimento al possibile rifiuto, da parte di qualche conducente, di sottoporsi all'accertamento mediante l'etilometro, si porrà per il giudice, la necessità di pronunciarsi, non solo sull'accertato rifiuto, ma anche sullo stato di ebbrezza desumibile solo e unicamente da quanto osservato e rilevato dall'agente di polizia.

Se così non fosse, ciascun conducente in stato di ebbrezza avrebbe modo, rifiutandosi di sottoporsi alla prova tecnica, di eludere la denuncia per il reato di cui al secondo comma dell'art. 132 che prevede la sanzione più grave, consistente nell'applicazione congiunta dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000.

Occorre, inoltre, considerare che, al di fuori dell'ipotesi dell'incidente stradale, in cui scatta automaticamente la facoltà di procedere all'accertamento tecnico dell'eventuale stato di ebbrezza, nel secondo caso considerato dall'art. 132 c.s., in cui si abbia motivo di ritenere che il conducente sia in condizione di ebbrezza alcolica, non è certamente ipotizzabile un impiego generalizzato dell'apparecchio in dotazione che non sia preceduto da una valutazione razionale ed attenta dell'esistenza di sintomi più o meno evidenti dello stato di alterazione del conducente.

In proposito, si ritiene utile indicare le sintomatologie più evidenti dello stato di alterazione psicofisica dovuta all'ebbrezza alcolica, cui l'operatore di polizia dovrà riferirsi nel cogliere e nell'indicare quei fondati motivi cui fa riferimento il legislatore e che sono ravvisabili principalmente in:

- alito dall'odore caratteristico di alcool;
- movimenti grossolani;
- linguaggio pastoso, cioè con fonemi non nitidi;
- tono della voce tendente verso l'alto;
- sudorazione eccessiva;
- respirazione affannosa;
- ritmo del linguaggio non uniforme;
- disarmonia nei movimenti;
- difficoltà di equilibrio.

Tutti questi sintomi, indicati a titolo orientativo, vanno osservati attentamente, essendo,

tra l'altro, il procedimento di assorbimento dell'alcool diverso da soggetto a soggetto e, addirittura, nello stesso soggetto, suscettibile di variazioni, a seconda delle condizioni in cui l'alcool è stato ingerito.

E' evidente, peraltro, che non potrà procedersi a denunciare una persona che si ritenga ebbra in base al comportamento allorchè, dall'esame dell'aria espirata, risulti un tasso alcolemico inferiore a 0,8 mg/l.

Tutto ciò premesso, occorre ora esaminare le procedure e le modalità operative connesse all'utilizzazione dell'etilometro, in base a quanto disposto dal D.M. n. 196/90.

Circa le modalità di impiego dell'apparecchiatura, la quale deve rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico al decreto, viene richiesto agli accertatori di procedere ad almeno due determinazioni concordanti, da effettuarsi ad un intervallo di tempo di cinque minuti.

Tale disposizione va osservata scrupolosamente onde evitare risultati inesatti che potrebbero inficiare la validità della prova stessa.

Come più volte evidenziato, oltre all'accertamento tecnico, l'operatore dovrà sempre indicare, in sede di controllo o di rifiuto, la sintomatologia osservata e riferibile ad uno stato di ebbrezza.

Si può anche verificare l'ipotesi in cui il soggetto, cui venga contestato lo stato di ebbrezza desunto dalle sue condizioni psicofisiche, chieda, egli stesso, di essere sottoposto all'accertamento tecnico.

Di fronte a tale richiesta, non v'è dubbio che l'operatore provvisto dell'apparecchiatura dovrà utilizzarla e considerare l'esito ottenuto prevalente rispetto ad una sua valutazione empirica che sia difforme, mentre, nel caso in cui ne sia sprovvisto - circostanza questa che, perlomeno nel primo periodo, potrà verificarsi più frequentemente, considerati i tempi tecnici necessari per una fornitura completa - si potrà ipotizzare che l'accertamento chieda, ove possibile, l'intervento di personale del proprio comando di appartenenza che abbia in dotazione l'etilometro o, ancora, che l'interessato, che ne abbia fatto richiesta, venga accompagnato presso il comando per sottoporsi alla prova tecnica purchè, come è ovvio, tutto ciò avvenga in un breve lasso di tempo.

Una volta accertato lo stato di ebbrezza, gli operatori ritireranno immediatamente la patente di guida per inviarla, unitamente a una copia del sommario processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento, dovrà decidere se sospenderla o se restituirla o se richiedere, preventivamente, ulteriori accertamenti.

Si è posto, in proposito, il problema relativo alla violazione da contestare nel caso in cui il soggetto, cui sia stata ritirata la patente, venga sorpreso alla guida, prima ancora che il prefetto si sia pronunciato in ordine alla sospensione o restituzione del documento abilitativo.

Al riguardo, occorre tener presente che, per le altre ipotesi di ritiro della patente, è previsto, in virtù — del combinato disposto degli artt. 80 e 88 c.s. e 469 del regolamento

di esecuzione, che, dopo il ritiro del documento di guida, il contravventore possa raggiungere, col veicolo, il luogo indicatogli dall'accertatore nella quietanza o nella copia del S.p.V., solo previo rilascio di apposita annotazione.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi in materia, ha affermato il principio in base al quale, nei confronti di chi guidi un veicolo dopo il ritiro della patente, sono applicabili le stesse sanzioni previste dagli artt. 80 commi tredicesimo e quattordicesimo e 80-bis c.s. (v. sentenze allegate).

Si è pertanto, indotti a ritenere che, anche nell'ipotesi considerata, il contravventore debba soggiacere al medesimo trattamento sanzionatorio.

E', inoltre, stabilito che una volta accertata la violazione, il viaggio possa proseguire nel solo caso in cui a bordo del veicolo vi sia altra persona idonea alla guida, altrimenti il veicolo potrà essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa.

Trattandosi, in tale ultimo caso, di un affidamento in custodia, la restituzione del veicolo dovrà essere subordinata ad apposito nulla osta da parte dell'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore.

Per quanto concerne il problema dell'individuazione dell'autorità cui inoltrare il documento di guida ritirato e la copia del verbale di accertamento, ai fini della sospensione, allorquando detto provvedimento debba essere adottato nei confronti di titolari di patenti estere, si fa rinvio alle disposizioni impartite, in merito, con circolare n. 300/A/22349/109//42, in data 26 novembre 1990.

Attualmente, pertanto, gli organi di polizia stradale che dovessero procedere ad accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica di un conducente titolare di patente estera, una volta ritirato il documento di guida, dovranno inoltrarlo al Ministero dei trasporti - Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Roma che provvederà per quanto di competenza.

Per completare il quadro normativo nel quale si inserisca l'attività degli operatori di polizia stradale, occorre tenere presenti le disposizioni introdotte dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, che ha modificato la legge 22 dicembre 1975, n. 685 in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope ed, in particolare, gli artt. 13, 14, 15 e 16, con i quali sono stati sostituiti gli articoli da 70 a 72 della legge n. 685/75, e definite le diverse attività illecite, con previsione delle relative sanzioni.

Nell'ambito della complessiva strategia finalizzata a combattere il fenomeno della droga, mediante l'adozione di una serie di misure volte alla prevenzione, nonchè, alla riabilitazione ed al recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti, si colloca l'attività del prefetto e delle altre strutture - ivi compreso il dipartimento della pubblica sicurezza, con particolare riferimento all'attività di accertamento svolta dagli organi di polizia - che dovranno contribuire a dare piena attuazione al dettato normativo. Per quanto attiene a questo aspetto, di carattere generale, si fa, pertanto, rinvio alle direttive impartite dal gabinetto del ministro, con l'unita nota n. DR/1013/M/4/ - Uff. IV, in data 5 luglio 1990, con la quale, nel commentare le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 685/75, così come sostituito dall'art. 15 della legge n. 162/90, sono stati individuati i diversi compiti che

gli organi di polizia giudiziaria sono chiamati a svolgere, in un'ottica di prevenzione prima ancora che di repressione.

Da un confronto delle previsioni contenute in tale norma con quelle contenute nell'art. 132 c.s., emerge la diversa configurazione degli illeciti in esse considerati, trattandosi, nell'un caso, di reato (guida in stato di ebbrezza) e, nell'altro, di violazione amministrativa (importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzati all'uso personale e in dose non superiore a quella media giornaliera indicata nel decreto del Ministro della sanità).

Ne consegue che essendo l'art. 132, norma speciale - finalizzata a tutelare la sicurezza della circolazione - rispetto alla previsione normativa di cui alla legge n. 162/90 - ispirata alla più generale tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - le procedure operative che possono ipotizzarsi allorché il conducente, eventualmente coinvolto in un incidente, si trovi presumibilmente in stato di ebbrezza dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e ne presenti la sintomatologia comportamentale, sono le seguenti:

a) gli operatori di polizia, salvo l'obbligo di cui all'art. 96 della legge n. 685/75, ed in base a quanto stabilito dagli artt. 132, settimo comma c.s. e 17, quarto comma della legge n. 111/88, possono accompagnare il conducente al servizio medico di pronto intervento onde accertare l'eventuale stato di alterazione psicofisica. Il referto sanitario positivo, da trasmettere tempestivamente al P.M. presso la competente pretura ed al prefetto perché, disponga la revisione ex art. 89 c.s., comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 132 stesso codice;

b) nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza sia accompagnata dal possesso di una quantità di sostanze stupefacenti non superiore alla dose media giornaliera stabilita nel decreto del Ministro della sanità, la copia della certificazione medica da trasmettere al prefetto, ai sensi del citato art. 17, quarto comma, soddisfa, allo stesso tempo, l'obbligo di cui all'art. 72 della legge n. 685/75 (così come sostituito dall'art. 15 della legge n. 162/90), di segnalare alla prefettura le violazioni, inizialmente previste come sanzioni amministrative, allegando, altresì, il verbale di sequestro delle sostanze possedute;

c) ove la medesima condotta sia accompagnata dal possesso di una quantità di sostanze stupefacenti eccedente la dose giornaliera, andranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 71 e 71-bis della legge n. 685/75 (il primo sostituito ed il secondo introdotto dall'art. 14 della legge n. 162/90) che comportano rilevanti pene e misure restrittive immediate. Resta fermo, comunque, l'obbligo di contestare anche l'art. 132 c.s.;

d) qualora si tratti di conducente straniero, colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti, si applica la medesima procedura, con l'aggravante che, in virtù — dell'art. 81 della legge n. 685/75 (sostituito dall'art. 23 della legge n. 162/90) ove questi sia condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 71, 71-bis, 73 e 76 commi 2 e 3, a pena espulsa, dovrà essere espulso dallo Stato, mentre, laddove ricorra lo stato di flagranza per i delitti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 71, il prefetto ne disporrà l'espulsione immediata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Va, inoltre, precisato che per la sola violazione dell'art. 132, dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, il referto sanitario positivo dovrà essere trasmesso al P.M. presso la pretura

competente ed al prefetto perchè, questi possa tenerne conto al fine di adottare eventuali provvedimenti di sospensione di documenti di cui il soggetto sia titolare (quali, ad esempio, il permesso di soggiorno, v. art. 15 legge n. 162/90), restando, peraltro, esclusa la possibilità di disporre la revisione della patente ai sensi dell'art. 89 c.s.

La violazione dovrà, anche in tale ipotesi, essere segnalata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. di Roma e al Ministero dei trasporti per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 19 novembre 1984, n. 949, di ratifica della convenzione sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre veicoli a motore, essendo la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope compresa alla lett. b) del punto 3 del fondo comune delle infrazioni stradali.

In tal senso, vorranno le SS.LL. impartire opportune istruzioni ai propri dipendenti reparti.

omissis

Allegati: omissis